

# Rendicontazione societaria di sostenibilità: Decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (2° parte)

22 OTTOBRE 2024 | N. 33

di Eleonora Stenico – Centro studi fiscale SEAC

## In questa informativa...

Facendo seguito alla precedente Informativa pubblicata in data 17 ottobre 2024, n. 32, si prosegue la disamina relativa al Decreto Legislativo n. 125/2024, approfondendo, in particolare, la figura del revisore della rendicontazione di sostenibilità. Verranno poi analizzate, unitamente al regime sanzionatorio applicabile, le responsabilità degli amministratori delle società obbligate.

L'art. 8, D.Lgs. n. 125/2024, recante "Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità", ha introdotto ex novo la figura del **revisore della rendicontazione di sostenibilità**.

Tale soggetto, **abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010**, è tenuto ad esprimere con la **relazione** ex art. 14-bis, D.Lgs. n. 39/2010, le proprie **conclusioni circa**:

- la **conformità della rendicontazione** alle norme di cui al **D.Lgs. n. 125/2024**;
- la **conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità** ex artt. 3, comma 10, e 4, comma 9;
- la **conformità all'osservanza degli obblighi di informativa** di cui all'art. 8, Regolamento (UE) 2020/852.



Il comma 2 di cui al citato art. 8, D.Lgs. n. 125/2024 specifica che il revisore della rendicontazione di sostenibilità **può essere il medesimo revisore incaricato della revisione legale del bilancio ovvero un diverso revisore legale**.

L'incarico può altresì essere assunto da una **società di revisione legale** abilitata, a patto che la **relazione** ex art. 14-bis, D.Lgs. n. 39/2010 sia **firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità**.



Analogamente a quanto detto sopra, la **società di revisione legale può essere la stessa società incaricata della revisione legale del bilancio ovvero una diversa**.

Il **comma 4** di cui al medesimo **art. 8, D.Lgs. n. 125/2024** specifica altresì che le **conclusioni della relazione di attestazione** ex art. 14-bis, D.Lgs. n. 39/2010 sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un **livello di sicurezza limitato**.

**Successivamente all'adozione**, da parte della Commissione europea, **dell'atto delegato di cui all'art. 26-bis, paragrafo 3, comma 2, Direttiva 2006/43/CE**, l'incarico è invece finalizzato ad assumere un **livello di sicurezza ragionevole**.



A tal proposito, il sopra citato art. 26-bis specifica che, **entro il 1° ottobre 2028**, la **Commissione adotta atti delegati** ai sensi dell'art. 48-bis, al fine di integrare la presente Direttiva in modo da **stabilire principi di attestazione** finalizzati ad **acquisire in livello di ragionevole sicurezza** sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, **a seguito di una valutazione volta a determinare se sia fattibile** per i revisori e per le imprese **fornire un'attestazione della conformità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza**.

Fino all'adozione dei suddetti principi di attestazione, l'**art. 18, comma 9, D.Lgs. n. 125/2024**, stabilisce che la **Consob** è tenuta a:

- **individuare i principi applicabili;**
- **disciplinare lo svolgimento dell'incarico di attestazione, nonché della formulazione delle conclusioni della relazione** ex art. 14-bis, D.Lgs. n. 39/2010.

## Modifiche al Decreto Legislativo n. 39/2010

L'introduzione della figura del **revisore della rendicontazione di sostenibilità** ha reso necessarie delle **modifiche al D.Lgs. n. 39/2010** - recante la disciplina applicabile in materia di revisione - al fine di **includere specifiche disposizioni** volte a **regolare tutti gli aspetti riguardanti l'attività** del sopraccitato soggetto. Tali **innovazioni** sono **introdotte**, in particolare, dall'**art. 9, D.Lgs. n. 125/2024**, opportunamente rubricato "*Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*".

## Abilitazione ed esame di idoneità professionale all'attività di revisione

L'**esercizio della revisione legale** e lo svolgimento di incarichi finalizzati all'**attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità** sono riservati ai **oggetti iscritti nell'apposito Registro MEF**.

Ai fini dell'**abilitazione** del revisore legale dei conti all'**attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità** è necessario:

- rispettare le condizioni di cui all'**art. 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter, D.Lgs. n. 39/2010**, nonché, se **revisore di uno Stato membro o di un Paese terzo**, del **comma 3**.

La **durata del tirocinio** di cui al citato comma 3 è **almeno triennale**, di cui almeno **8 mesi** relativi all'acquisizione delle **conoscenze teorico-pratiche** necessarie qualora il tirocinante intenda conseguire anche l'**abilitazione** richiesta ai fini dello svolgimento dell'**attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità**.



*Merita evidenziare che **tale periodo di 8 mesi può essere svolto anche disgiuntamente** a quello necessario ai fini del conseguimento dell'**abilitazione alla revisione legale**, di durata almeno triennale.*

È altresì fatto **obbligo di collaborare**, nel periodo di **almeno otto mesi**, allo **svolgimento di incarichi di attestazione della conformità** della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità.

**Entro 60 giorni** dal termine di ciascun anno di tirocinio, il **tirocinante** redige una **relazione sull'attività svolta**, da trasmettersi al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.

- il **superamento dell'esame di idoneità professionale**, il quale ha ad oggetto le seguenti **ulteriori materie**:
  - obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale di sostenibilità;
  - procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
  - obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 39/2010.



*In deroga alla disciplina ordinaria, il **nuovo art. 20-bis, D.Lgs. n. 39/2010** dispone che, **fino al 31 dicembre 2025** i revisori legali che **effettuano controlli della qualità** sono **esentati dall'obbligo di possedere un'esperienza specifica** in materia di rendicontazione di sostenibilità, attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità.*

## Aggiornamento annuale



L'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 39/2010, dispone ora che i **revisori abilitati al rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità** debbano acquisire **almeno 25 crediti formativi ogni anno solare**, di cui:

- **almeno 10** caratterizzanti la **revisione legale dei conti**, e
- **almeno 10** caratterizzanti la **sostenibilità**.

L'**attività di formazione** effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, **prevista dagli Albi professionali di appartenenza**, e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità ovvero sono responsabili della revisione o dell'attestazione della sostenibilità all'interno di **società di revisione che erogano formazione**, viene **riconosciuta equivalente se dichiarata conforme, dal MEF**, al programma annuale di aggiornamento professionale.

## Regime transitorio per gli iscritti al registro della revisione legale dei conti entro il 1° gennaio 2026

Il **comma 4** di cui all'**art. 18, D.Lgs. n. 125/2024**, recante "*Disposizioni transitorie*", specifica che gli **iscritti al registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026**, sono **considerati abilitati** e **possono rilasciare le attestazioni** di conformità della rendicontazione di sostenibilità, **senza che siano osservati gli obblighi di svolgimento del tirocinio e del superamento dell'esame di idoneità, purché**:

- abbiano **maturato almeno cinque crediti formativi annuali** nelle **materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità** ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 39/2010;
- **producano domanda di abilitazione** con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1-bis, D.Lgs. n. 39/2010. Il MEF provvede all'**annotazione dell'abilitazione nell'apposito registro** entro **150 giorni**, assicurandone la **pubblicità**.



Come disposto dal comma 1-bis di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 39/2010, **il MEF**, di concerto con il Ministero della Giustizia e sentita la CONSOB, **definisce**, con apposito **Decreto**:

- **il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;**
- **il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.**

## Responsabilità e sanzioni

L'**art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 125/2024** individua gli **amministratori delle società obbligate** quali soggetti su cui ricade la **responsabilità di garantire** che le **informazioni** in merito a:

- la **rendicontazione di sostenibilità**:
  - individuale (art. 3);
  - consolidata (art. 4);
  - delle imprese di paesi terzi (art. 5);
- l'**esonero** e i **casi di equivalenza** (art. 7);

siano **fornite in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 125/2024**.

Nell'adempimento dei loro obblighi, i suddetti soggetti sono tenuti ad agire secondo i criteri di **professionalità e diligenza**.

Il medesimo **comma 1, art. 10, D.Lgs. n. 125/2024** dispone altresì che l'**organo di controllo**, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento:

- **vigila sull'osservanza delle disposizioni** stabilite dal citato D.Lgs. n. 125/2024;
- **riferisce nella relazione annuale dell'assemblea**.



*In deroga a quanto disposto dall'**art. 154-bis, comma 5-ter, D.Lgs. n. 58/1998**, con riferimento all'**esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2024)**, l'**attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità può essere resa da un dirigente diverso dal quello preposto** alla redazione dei documenti contabili societari, opportunamente **individuato** con apposita **delibera dell'organo amministrativo**, anche **in assenza di specifica previsione statutaria**, previo **parere obbligatorio dell'organo di controllo**.*

## Sanzioni

Il **comma 2, art. 10, D.Lgs. n. 125/2024** prevede, per i **due anni successivi all'entrata in vigore del presente Decreto**, un **limite massimo** agli importi di cui all'**art. 193, D.Lgs. n. 58/1998**, recante "*Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale*".

In particolare:

- le **sanzioni** previste dall'**art. 193, commi 1.2 e 3, D.Lgs. n. 58/1998**, applicate per la **violazione degli obblighi** previsti dall'**art. 154-ter, comma 1-quater, D.Lgs. n. 58/1998**, non possono eccedere il limite di **€ 150.000,00**;
- le **sanzioni** previste dall'**art. 193, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998**, applicate per la **violazione degli obblighi** previsti dall'**art. 154-ter, comma 1-quater, D.Lgs. n. 58/1998**, non possono eccedere **€ 2.500.000,00**.

Sanzioni ex art. 193, D.Lgs. n. 125/2024	Fattispecie	Importo massimo sanzione ex art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 125/2024
comma 1	<b>inosservanza</b> , da parte di società/enti/associazioni, degli <b>obblighi comunicativi</b> ex artt. 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, se tenute ad effettuare tali adempimenti	<b>€ 2.500.000,00</b>
comma 1.2	<b>violazione</b> , da parte di <b>soggetti che svolgono funzioni di amministrazione/direzione/controllo</b> , nonché del <b>personale</b> (qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica) degli <b>obblighi di comunicazione</b> di cui comma 1	<b>€ 150.000,00</b>
comma 3	<b>irregolarità</b> , da parte dei <b>componenti del collegio sindacale/consiglio di sorveglianza/comitato per il controllo sulla gestione</b> , nell' <b>adempimento dei doveri ex art. 149, commi 1, 4-bis, primo periodo e 4-ter</b> , ovvero <b>omissione delle comunicazioni</b> previste dalla medesima disposizione	

- le **sanzioni** previste dagli **artt. 24 e 26-quater, D.Lgs. n. 39/2010**, non possono eccedere:
  - **€ 125.000,00** per le **società di revisione**;
  - **€ 50.000,00** per i **revisori della sostenibilità**.

Il successivo **comma 3** specifica tuttavia che, qualora le infrazioni siano connotate da **scarsa offensività o pericolosità**, si applica quanto previsto dall'**art. 193, comma 1, lett. a) e b)** e **comma 1.1, lett. a) e b)**, **D.Lgs. n. 58/1998**, recante le seguenti **sanzioni**:

- una **dichiarazione pubblica** recante la **persona giuridica o fisica responsabile della violazione** e la **natura della stessa**;
- l'ordine di **eliminare le infrazioni contestate**, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di **astenersi dal ripeterle**.

Ai fini della determinazione del **tipo** e dell'**ammontare delle sanzioni** amministrative pecuniarie per la **violazione degli obblighi previsti**:

- dall'art. 154-ter, comma 1-quater, D.Lgs. n. 58/1998;
- dall'art. 26-quater, comma 1, D.Lgs. n. 39/2010,

la **CONSOB tiene conto**, anche alla luce delle eventuali linee guida o indicazioni fornite dalle Autorità, nazionali ed europee, relativamente all'informativa di sostenibilità, **di almeno una delle seguenti circostanze**:

1. **procedure** adottate dall'**organo amministrativo** della società per la **redazione della rendicontazione di sostenibilità** in conformità con il D.Lgs. n. 125/2024;
2. **violazione** degli **obblighi** di cui al presente D.Lgs. n. 125/2024 se connessa all'**omissione** o alla **comunicazione di informazioni** da parte delle imprese incluse nella **catena del valore** che non siano sottoposte a controllo dalla stessa società.

## Entrata in vigore

In base a quanto stabilito dall'**art. 17, D.Lgs. n. 125/2024**, disposizioni di cui al presente Decreto risultano **applicabili in tempi differenziati a seconda dei soggetti interessati**, come illustrato nella tabella di seguito riportata.

per gli esercizi aventi inizio il <b>1° gennaio 2024 o in data successiva</b> (Art. 17, comma 1, lett. a), numeri 1 e 2)	alle imprese di <b>grandi dimensioni</b> che costituiscono <b>enti di interesse pubblico</b> le quali <b>superano</b> , alla data di chiusura del bilancio, il numero medio di <b>500 dipendenti</b> occupati durante l'esercizio
	agli <b>enti di interesse pubblico</b> (art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 39/2010) <b>società madri di un gruppo di grandi dimensioni</b> che, <b>su base consolidata</b> , alla data di chiusura del bilancio <b>superano</b> il numero medio di <b>500 dipendenti</b> occupati durante l'esercizio
per gli esercizi aventi inizio il <b>1° gennaio 2025 o in data successiva</b> (Art. 17, comma 1, lett. b), numeri 1 e 2)	alle <b>imprese di grandi dimensioni</b> diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1
	alle <b>società madri</b> diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2)
per gli esercizi aventi inizio il <b>1° gennaio 2026 o in data successiva</b> (Art. 17, comma 1, lett. c), numeri 1,2 e 3)	<b>PMI quotate</b> , a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10
	<b>enti piccoli e non complessi</b> ex art. 4, paragrafo 1, punto 145), Regolamento (UE) n. 575/2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese
	<b>imprese di assicurazione captive</b> ex art. 13, punto 2), Direttiva 2009/138/CE, e alle <b>imprese di riassicurazione captive</b> di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.

Il citato **art. 17** dispone altresì che:

- le disposizioni di cui all'**art. 5, D.Lgs. n. 125/2024**, riguardanti la **rendicontazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi**, risultano applicabili a partire dagli esercizi aventi inizio il **1° gennaio 2028**, fermo restando quanto disposto dall'**art. 18, comma 3**.



*Per ulteriori approfondimenti in merito si rinvia al paragrafo "Disposizioni transitorie" di seguito riportato all'interno del presente contributo;*

- è **abrogato** il **D.Lgs. n. 254/2016**, emanato in attuazione della direttiva 2014/95/UE, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

## Disposizioni transitorie

L'**art. 18, D.Lgs. n. 125/2024** reca le **disposizioni di carattere transitorio**, volte ad agevolare l'adeguamento dei soggetti interessati alle nuove disposizioni, fra le quali si riportano le seguenti:

- il **comma 1** dispone la **validità, fino alla scadenza concordata** ai fini dello svolgimento dell'attività, degli **incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria** conferiti da **imprese di grandi dimensioni** ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.Lgs. n. 254/2016. È comunque fatta salva la possibilità di una **risoluzione anticipata** e dell'**attribuzione di un nuovo incarico** in conformità all'art. 13, comma 2-ter, D.Lgs. n. 39/2010;
- per gli **enti di interesse pubblico**, il **comma 2** del citato art. 18 dispone che l'**attività di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria** ex art. 3, comma 10, D.Lgs. n. 254/2016, **svolta negli esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 125/2024, non si computa ai fini della durata novennale** prevista dall'art. 13, comma 2-ter, D.Lgs. n. 39/2010;
- il successivo **comma 3** stabilisce inoltre che, **fino al 6 gennaio 2030**:
  - gli **obblighi** relativi alla **rendicontazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi** (art. 5, D.Lgs. n. 125/2024), **posti in capo alla società madre extra-europea**, potranno essere **adempiti**, su base consolidata, **da parte della società figlia** con sede all'interno del territorio dell'UE **che abbia generato i ricavi più elevati** delle vendite e delle prestazioni **in almeno uno dei 5 esercizi precedenti**;
  - la suddetta rendicontazione eventualmente redatta dalla società figlia **dovrà includere l'informativa di cui all'art. 8, Regolamento (UE) 2020/852**, riguardante le **attività svolte da tutte le imprese figlie stabilite all'interno del territorio dell'UE** e **soggette agli obblighi della Direttiva (UE) 2022/2464**. A tal fine, la presente informativa soddisfa la condizione di cui all'art. 7, comma 3, lett. c), D.Lgs. n. 125/2024;
- il **comma 5** prevede che gli **iscritti al registro della revisione legale dei conti entro il 1° gennaio 2026** sono considerati **abilitati** e **possono rilasciare le attestazioni** di conformità della rendicontazione di sostenibilità **senza che siano osservati gli obblighi relativi al tirocinio e all'esame di idoneità professionale**.



*Per ulteriori approfondimenti si rinvia al paragrafo "Regime transitorio per gli iscritti al registro della revisione legale dei conti entro il 1° gennaio 2026" all'interno del presente contributo;*